



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

SERVIZIO IGIENE E SANITA', BENESSERE ANIMALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, INQUINAMENTO
ACUSTICO

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC)

e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

Tel. 0547/356356

Fax 0547/356396

P.G.N. 117882/115

2017/AMB_ANIMALI/4

MM/ig

Oggetto: *MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO PRIVATO.*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **VISTA** la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 333 dell'1 settembre 1998 in materia di "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento";
- **RILEVATO** che detta norma, all'art. 9, permette espressamente di effettuare la macellazione a domicilio, per consumo familiare, di talune specie animali, tra le quali rientrano i suini;
- **VISTA** la direttiva 88/409;
- **VISTA** la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1099/2009 approvato il 24 settembre 2009 dal Consiglio dell'Unione Europea relativo alla "Protezione degli animali durante l'abbattimento", entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
- **RILEVATO** che detto Regolamento, all'art. 10 "Consumo domestico privato" individua le specifiche prescrizioni da applicare alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, a fini di consumo domestico privato;
- **CONSIDERATO** che tali norme dispongono che i privati debbano agire, pur derogando alla disciplina generale, nel rigoroso rispetto della tutela degli animali durante la macellazione;
- **CONSIDERATO** che nel periodo autunno-inverno si rinnova la consuetudine di macellare a domicilio i suini e che il numero delle macellazioni, sul territorio comunale, è significativo;
- **RITENUTO** di dover disciplinare ulteriormente tale materia, al fine di meglio garantire che la prevista attività di macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le disposizioni applicabili;
- **VISTO** gli art. 1 e 13 del "Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni" approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298 e successive modifiche;
- **VISTI** i regolamenti CE 852/2004, 853/2004 e n. 854/2004 che stabiliscono norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- **VISTO** il Regolamento n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichinelle* nelle carni;
- **VISTE** la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio sanitario Nazionale" e la Legge Regionale n. 19 del 12 maggio 1994 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
- **VISTA** la deliberazione di Consiglio Regionale n. 69 del 5 dicembre 2011 recante "Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica)";
- **CONSIDERATO** che, di norma, la macellazione dei suini per uso familiare, deve effettuarsi nel macello pubblico nei giorni e negli orari stabiliti previo accordo col Veterinario Ufficiale dell'A.U.S.L.;

- **RITENUTO** necessario autorizzare e regolamentare la macellazione dei suini per autoconsumo familiare;
- **PRESO ATTO** che la Direzione U.O. Sanità Animale e la Direzione U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena dell'Azienda U.S.L. della Romagna, al fine di fornire agli interessati una puntuale erogazione del servizio, hanno ritenuto di dover stabilire, per tale attività, procedure omogenee su tutto il territorio di propria competenza;
- **ACQUISITO** il parere favorevole delle succitate Direzioni dell'Azienda U.S.L. della Romagna (Prot. n. 108034 del 25 ottobre 2016) e la disponibilità delle stesse ad effettuare l'ispezione sanitaria dei suini e delle carni macellate al domicilio dei richiedenti;
- **ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 - 5° comma - del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- Su conforme proposta congiunta della Direzione U.O. Sanità Animale e della Direzione U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena dell'Azienda U.S.L. della Romagna;

ORDINA

dal 16 novembre 2017 al 3 marzo 2018

a coloro che intendono macellare i suini a domicilio,
di fare richiesta dell'effettuazione della visita ispettiva, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria di dell'Azienda U.S.L. della Romagna in Via Marino Moretti n. 99 -Cesena- telefono 0547-352061, specificando cognome, nome e indirizzo, nonché il giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione **con almeno 2 giorni lavorativi prima della data di macellazione**, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria;

La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e fino ad un numero massimo di 4 (quattro) capi per detentore/proprietario, così come presente in BDN (Banca dati Nazionale) o nelle banche dati locali (servizio veterinario).

E' fatto assoluto divieto di immettere sul mercato (commercializzare) le carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato.

La macellazione dei suini deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 1099/09, nel rispetto delle norme che disciplinano la protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, che deve essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captativo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica); all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo (jugulazione).

Gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni.

È fatto divieto di allontanare dal luogo della macellazione le carni e/o gli organi e i visceri dell'animale macellato prima dell'avvenuta visita veterinaria.

In attesa dell'esito dell'esame di laboratorio per la ricerca delle *Trichinelle*, effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, le carni possono essere lavorate ed eventualmente consumate solo previa cottura. Il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole, entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo).

Il compenso per le visite sanitarie effettuate è pari a:

- € 9,00 (euro nove/00) per ciascun suino per diritti veterinari, comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico;
- € 4,50 (euro quattro/50) a visita quale rimborso forfettario per le spese di trasporto.

Tale somma è a totale carico del richiedente, e dovrà essere corrisposta tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario secondo le indicazioni riportate nella nota debito successivamente inviata a mezzo posta.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione art. 10 del Regolamento CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00) e nel caso ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

A V V E R T E

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia Romagna, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di gg. 60 dalla data di notifica o da quando l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

D I S P O N E

Che il presente atto sia trasmesso al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cesena ed al Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Romagna sede di Cesena

I N C A R I C A

Il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cesena ed il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Romagna sede di Cesena di vigilare sull'esatta esecuzione di quanto disposto dalla presente Ordinanza da parte del destinatari.

Cesena, 2 novembre 2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT. PAOLO CARINI



